



CITTA' DI CAPRI

PROVINCIA DI NAPOLI

ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA N. 49 DEL 25/08/2020

OGGETTO: DIVIETO DI SVOLGERE SU AREE E SUOLI PUBBLICI QUALSIASI ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE E/O PROMOZIONE DI OFFERTE DI BENI E SERVIZI, INCLUSA LA PUBBLICITÀ AMBULANTE CON QUALSIASI FORMA O MEZZO

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- come è noto, nella Città di Capri insistono complessi e luoghi di particolare interesse storico, artistico, archeologico, monumentale e turistico con la necessità di assicurare adeguate condizioni di decoro e sicurezza degli ambienti immediatamente circostanti;
- in particolare, il soggiorno nella Città di Capri da parte dei numerosi turisti che quotidianamente la frequentano, impone l'agevole circolazione pedonale e veicolare senza che siano continuamente avvicinati da operatori commerciali presenti sul territorio, in particolare nella zona portuale di Marina Grande, che incuranti del fastidio che potrebbero procurare ai turisti, offrono le più disparate prestazioni di beni e servizi, arrivando talvolta perfino alla petulanza.

CONSIDERATO CHE:

- sempre più numerose sono le manifestazioni di insofferenza da parte dei turisti che vengono continuamente avvicinati suscitando risentimenti e fastidi tali da condizionare il libero utilizzo degli spazi pubblici oltre ad offrire un'immagine ed una percezione negativa dell'accoglienza turistica dell'isola, che deve essere finalizzata al benessere dell'ospite;
- le relazioni sociali, commerciali e dei servizi tradizionalmente incardinati nel contesto di una realtà turistica come la Città di Capri si sono sempre basate sulla discrezione e sul rispetto per gli ospiti;

RILEVATO INOLTRE che, come appositamente relazionato dal Servizio di Polizia Municipale, suddetta impropria attività svolta da numerosi soggetti nella zona del Porto, in particolare nei pressi del molo dedicato agli sbarchi e imbarchi degli aliscafi, determina un'alterazione del flusso delle persone che viene rallentato, e perfino bloccato con conseguente formazione di assembramenti;

CONSIDERATO che pertanto, anche al fine di dare piena attuazione alle disposizioni in materia di prevenzione del rischio di diffusione del coronavirus è opportuno porre in essere ogni azione utile ad impedire e anche gli assembramenti;

VISTO l'art 50 del D. Lgs 267/2000, il quale al comma 5 prevede: "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

RITENUTO che il Sindaco sia competente ad adottare la presente ordinanza sia per garantire, con specifico riferimento al contesto territoriale, la piena attuazione delle disposizioni in materia di prevenzione del rischio di diffusione del coronavirus, sia, per le ragioni in premessa considerate in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

Sentito il funzionario responsabile della Polizia Municipale;

Vista la relazione di servizio della Polizia Municipale prot. 17001 del 29/07/2020 che chiarisce l'attuale verificarsi delle situazioni sopra riportate;

Visto il Codice della Strada;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e in particolare l'articolo 50 co.5;

ORDINA

- 1. E' vietato svolgere su aree e suoli pubblici qualsiasi attività di intermediazione e/o promozione di offerte di beni e servizi, inclusa la pubblicità ambulante con qualsiasi forma o mezzo.**

I contravventori alle disposizioni contenute nella presente ordinanza, fatto salvo quanto previsto dall'art. 660 C.P., saranno sanzionati amministrativamente col pagamento di una sanzione in misura ridotta di €. 300,00.

DISPONE

- Che la presente ordinanza venga regolarmente pubblicata all'Albo Pretorio e resa nota a mezzo pubblicazione sul sito web ufficiale del Comune di Capri.
- Gli Agenti della Forza Pubblica ed il Comando Polizia Municipale sono incaricati di far rispettare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza.
- A norma dell'art. 3, comma 4, Legge 7.8.1990 si informa che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6.12.1971, n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al TAR Campania, ed entro 120 giorni dallo stesso termine al Presidente della Repubblica.

Capri, li 25/08/2020

Il Sindaco
Dott. Marino Lembo
Atto sottoscritto digitalmente